

R08 - REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI

(Prima revisione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.09.2020)

Rev.	Data	Descrizione della modifica
00	22/06/2018	Prima Emissione.
01	16/09/2020	Revisione n.1 - Modifica carta intestata.
02	20/06/2022	Modifica carta intestata per aumento capitale sociale
03	27/04/2023	Modifica carta intestata per certificazione 45001.





ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

1.1. Il presente Regolamento disciplina in maniera organica e compiuta, nel rispetto della normativa vigente, i presupposti, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di studio e ricerca, di consulenza e di collaborazione.

1.2. Il Regolamento ha la finalità di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica per l'affidamento degli incarichi, delle consulenze e delle collaborazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità.

ARTICOLO 2 – PRESUPPOSTI

2.1. Le prestazioni di incarichi e collaborazioni esterne sono attivate da Brescia Infrastrutture S.r.l. per il raggiungimento di particolari obiettivi e specifiche finalità che richiedono specifiche professionalità che la Società non ha nel suo organico.

2.2. I presupposti, cumulativi, per l'affidamento di incarichi esterni sono:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze proprie della Società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società;
- b) la Società abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili nel suo organico;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito, in sede di affidamento dell'incarico; devono essere preventivamente determinati nei provvedimenti, delibera o determina, tutti gli elementi costitutivi e identificativi della prestazione.

ARTICOLO 3 – ESCLUSIONI

Non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento Collaborazioni:

- a) i contratti di appalto di servizi e/o gli incarichi che trovano la propria disciplina nel Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- b) gli incarichi ai componenti gli organismi di controllo interno della Società;
- c) gli incarichi ad esperti relativi a comitati tecnico scientifici;
- d) gli incarichi che trovano regolamentazione in specifiche normative e/o discipline di settore.



ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

4.1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 1, la Società segue, previa adozione di delibera o determina dell'organo competente della Società una delle seguenti modalità:

- a) Affidamento diretto;
- b) Affidamento mediante procedura comparativa.

4.2. A seguito delle procedure previste dal precedente comma, l'incarico viene affidato mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare, in forma scritta, contenente tutti gli elementi costitutivo e identificativi della prestazione.

4.3. L'U.O./Area a supporto della quale viene richiesta la consulenza unitamente all'U.O. Appalti e Contratti definisce i contenuti della consulenza o collaborazione ed in particolare:

- i. oggetto dell'incarico;
- ii. requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti per l'affidamento dell'incarico;
- iii. criteri e procedura di valutazione.
- iv. stima valore dell'affidamento.

ARTICOLO 5 – AFFIDAMENTO DIRETTO

5.1. La Società può procedere con affidamento diretto unicamente nei seguenti casi:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) la prestazione richiesta è caratterizzata da abilità e specifica esperienza professionale di un determinato soggetto;
- c) per ragioni di assoluta e motivata urgenza non imputabile alla Società determinata dalla imprevedibile necessità dell'affidamento medesimo in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

5.2. Per il conferimento di incarichi tramite affidamento diretto la Società seleziona secondo i requisiti di carattere generale e speciale.

ARTICOLO 6 – AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA

6.1. Le procedure comparative prendono avvio con l'adozione della determinazione di indizione, al quale viene allegato l'avviso di selezione in caso di assenza delle professionalità richieste, ovvero attraverso la selezione dall'albo fornitori tramite richiesta di preventivo che viene poi riportata nella determinazione.

AL AVVISO PUBBLICO

L'avviso deve contenere:



- i. l'oggetto dell'incarico;
- ii. i requisiti per l'ammissione alla selezione, di ordine generale e di ordine speciale richiesti dallo specifico incarico;
- iii. il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione;
- iv. i criteri di valutazione e procedura di selezione.

In particolare, la Società richiede i seguenti requisiti di ordine generale:

- non aver riportato condanne penali, anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e ss. del Codice di Procedura Penale, e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa vigente in materia, di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari presso Enti Locali o presso società Pubbliche o Private con provvedimento definitivo;
- assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell'eventuale Ordine/Albo/Registro di appartenenza;
- assenza di eventuali cause di ineleggibilità e/o di decadenza previste dalla normativa vigente ed applicabile in materia;
- insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 35-*bis* del D.Lgs. 165/2001, ove applicabile;
- insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 53, co. 16-*ter* del D.Lgs. 165/2001, ove applicabile;
- non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di espletare l'incarico oggetto della procedura di selezione;
- ogni ulteriore requisito previsto dalla normativa vigente ed applicabile in materia;

La Società richiede, altresì, requisiti di ordine speciale avuto riguardo alla professionalità di volta

in volta ricercata.

La Società dà adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione dell'Avviso sul sito *internet* istituzionale www.bresciainfrastrutture.it nonché sul portale e-procurement.

L'Avviso rimane pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni.

La Società può procedere, con apposito provvedimento alla rettifica o all'integrazione dell'Avviso per motivate esigenze ad annullare o a revocare la procedura di cui all'Avviso o a prorogare il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione o a riaprire i termini dell'Avviso, se scaduti, nei casi in cui non siano pervenute candidature in possesso dei requisiti richiesti o per altre motivate esigenze; in tali casi, il provvedimento sarà pubblicato con le stesse



modalità adottate per l'Avviso e le modifiche comporteranno la comunicazione, a seconda dell'oggetto della modifica, a tutti i candidati che ne hanno interesse.

Degli esiti della procedura di selezione si dà adeguata pubblicità sul sito *internet* sezione " *Società Trasparente*", " *Consulenti e Collaboratori*".

B) PORTALE E-PROCUREMENT

Nel caso in cui nell'albo fornitori di Brescia Infrastrutture S.r.l. siano presenti almeno n. 3 operatori in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto del principio di rotazione, sarà loro richiesta la formulazione di un preventivo attraverso il portale e-procurement. La richiesta avrà il seguente contenuto:

- i. oggetto dell'incarico;
- ii. requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti per l'affidamento dell'incarico;
- iii. termine e le modalità di presentazione del preventivo;
- iv. criteri e procedura di valutazione.

ARTICOLO 7 – ROTAZIONE

Non è possibile conferire al prestatore uscente una successiva consulenza nell'anno successivo a quello del primo incarico, tale da creare una collaborazione continuativa contraria alla natura temporanea dell'incarico, salvo deroga adeguatamente motivata.

ARTICOLO 8 – PUBBLICAZIONE

8.1 Come previsto dall'art. 15 bis del D. Lgs 33/2013 in tema di obblighi di trasparenza, entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali e per i due anni successivi alla loro cessazione, devono essere pubblicate nella sezione trasparenza del sito le seguenti informazioni:

- a) Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) Oggetto della prestazione;
- c) Ragione dell'incarico;
- d) Durata;
- e) Curriculum vitae;
- f) Compenso, relativo al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali;
- g) Procedura di selezione seguita;



- h) Numero partecipanti;
- i) Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi (Dich. ex art 20 Dlgs 39/13).

8.2. La pubblicazione delle informazioni relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso.

ARTICOLO 9 - ASSOGGETTAMENTO AL CODICE ETICO, AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, MODELLO ORGANIZZATIVO 231

All'atto dell'affidamento dell'incarico, mediante sottoscrizione di apposito disciplinare, il/la candidato/a vincitore/vincitrice della selezione dovrà prendere atto ed accettare ai fini dell'osservanza, tra l'altro, il Codice Etico della Società, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (e successivi aggiornamenti) nonché il Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01 adottati ai sensi della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1. La Società garantirà nelle procedure di conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni la protezione dei dati personali in conformità al D.lgs 196/03 e al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.

10.2. La Società rende note le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 TU Codice Privacy e degli artt. 13 – 14 del Reg. UE, alla stessa forniti.

- a. Titolare del trattamento dei dati è Brescia Infrastrutture S.r.l., rappresentata per quanto concerne gli obblighi di privacy dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b. la Società si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
- c. i dati forniti sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale e vengono acquisiti esclusivamente per:
 - (i) verificare la sussistenza delle condizioni di ammissione necessarie per la partecipazione alla procedura;
 - (ii) verificare il possesso dei requisiti;
- d. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità al compimento e alla conclusione del contratto;



- e. il trattamento dei dati viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi e alle facoltà ivi previsti;
- f. il trattamento dei dati verrà effettuato da Brescia Infrastrutture S.r.l. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa applicabile;
- g. non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo;
- h. i dati potranno essere comunicati al personale di Brescia Infrastrutture, ai soggetti esterni sulla base della normativa vigente in materia;
- i. la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, ivi compresi a titolo di esempio il d.lgs. 33/2013 e il d.lgs. 39/2013;
- j. Diritti dell'interessato/a: i soggetti che presentino domanda di ammissione sono titolari dei diritti di cui all'art. 7 del 196/2003 e agli artt. 4 e 12 del Regolamento Europeo 2016/679.

ARTICOLO 11 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

11.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione risultante dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

11.2. Il presente Regolamento viene tempestivamente pubblicato sul Sito istituzionale nella sezione "*Società trasparente*".

11.3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.